

Delibera n. 67/2015

Approvazione della proposta di impegni presentata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., relativa al procedimento avviato con Delibera n. 25/2015 del 12 marzo 2015 e dichiarati ammissibili con Delibera n. 38/2015 del 7 maggio 2015 con riferimento alle misure 3.2.6, 3.2.8, 3.2.11, 5.2. e 6.2.8 della Delibera n. 76/2014, nonché all'Indicazione relativa all'inserimento, nella sottosezione 5.2.6 del PIR, delle misure 10.6.1. e 10.6.3 della Delibera 70/2014.

L'Autorità, nella sua riunione del 6 agosto 2015;

VISTA

la delibera dell'Autorità n. 25/2015, del 12 marzo 2015, in pari data pubblicata sul sito internet dell'Autorità e comunicata a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: RFI), di «*Avvio del procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori relativi all'inottemperanza alle indicazioni e prescrizioni di cui alla Delibera n. 76/2014 del 27 novembre 2014, relative al Prospetto informativo della rete 2015, presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale, R.F.I. S.p.A.* »;

CONSIDERATO

che con la suddetta delibera n. 25/2015, l'Autorità ha avviato nei confronti di RFI un procedimento sanzionatorio per l'inottemperanza alle seguenti indicazioni e prescrizioni, contenute nella Delibera n. 76/2014:

- prescrizione 3.2.6, relativa all'inserimento del riferimento all'orario di apertura e chiusura per le linee e gli impianti: le informazioni richieste non sono presenti negli allegati al PIR 2015 e non risultano ancora implementate in PIR-Web;
- prescrizione 3.2.8, relativa all'inserimento dell'informazione sulla classificazione tipologica delle stazioni, nella sezione 3.5 (*recte*: 3.6) del PIR e nell'allegato 2: l'allegato 2 non è più pubblicato sul sito internet di RFI e le informazioni richieste non sono riportate in PIR-Web;
- prescrizione 3.2.11, relativa alla trasmissione all'Autorità entro il 31/12/2014 della documentazione riguardante accordi e convenzioni, presenti e futuri, sottesi all'interconnessione delle reti tra RFI ed i gestori regionali: non è pervenuta alcuna documentazione;
- prescrizione 5.2.7, relativa all'obbligo per il gestore dell'infrastruttura di fornire informazioni tramite tabelloni arrivi e partenze, in luoghi prossimi alle biglietterie, nonché quadri orario: tale obbligo d'informazione non risulta inserito nel PIR;
- indicazione relativa alla sottosezione 5.2.6 del PIR, che prevede la necessità di introdurre nella sottosezione in parola i principi ed i criteri adottati dall'Autorità

con le misure 10.6.1. e 10.6.3 della Delibera n. 70/2014: non risulta data attuazione a tale indicazione;

- indicazione relativa alla sottosezione 5.2.7 del PIR, che prevede la necessità di introdurre nella sottosezione in parola le misure 11.6.1. e 11.6.2 e 11.6.3 della Delibera n. 70/2014: non risulta data attuazione a tale indicazione;
- indicazione relativa alla sottosezione 5.2.7 del PIR, che prevede la necessità di incorporare nel testo quanto contenuto nella misura 9.6.3 della Delibera n. 70/2014: non risulta data attuazione a tale indicazione;
- prescrizione 6.2.8 relativa alla comunicazione all’Autorità della simulazione di calcolo che evidenzi l’impatto sulle imprese ferroviarie del nuovo sistema di *performance regime*: la prescrizione non risulta attuata;
- indicazione relativa al capitolo 6 del PIR, concernente la revisione, alla luce dei principi e criteri illustrati nella Delibera n. 70/2014, delle tariffe riguardanti “ulteriori servizi” per persone a mobilità ridotta (PMR), offerti dal gestore delle infrastrutture alle imprese ferroviarie: non risulta che le tariffe siano state riviste;
- indicazione relativa al capitolo 6 del PIR, concernente l’orientamento a criteri di equità delle tariffe relative ai servizi non rientranti nel perimetro delineato dal regolamento (CE) n. 1371/2007: non risultano indicati i criteri per la determinazione delle tariffe in parola;

CONSIDERATO

che in data 26 marzo 2015, presso gli Uffici dell’Autorità si è svolta l’audizione di RFI, richiesta dalla stessa con nota del 17 marzo 2015, assunta agli atti dell’Autorità al prot. n. 1125/2015, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 5, della delibera n. 25/2015, e convocata con nota prot. n. 2015/1135 del 18 marzo 2015;

CONSIDERATO

che con nota del 10 aprile 2015, assunta agli atti dell’Autorità al prot. n. 1622/2015, RFI ha rappresentato la propria posizione con riferimento a ciascuna delle violazioni indicate nella delibera n. 25/2015, presentando, al riguardo, una proposta di impegni;

CONSIDERATO

che con nota prot. n. 1645/2015 del 15 aprile 2015 l’Autorità ha richiesto a RFI informazioni e integrazioni con particolare riferimento a

- 1) descrizione in dettaglio degli obblighi che l’operatore si dichiara disposto ad assumere;
- 2) costi previsti;
- 3) tempi di attuazione;

CONSIDERATO

che con nota del 20 aprile 2015, assunta agli atti dell’Autorità al prot. n. 1821/2015, RFI ha precisato la propria proposta di impegni;

- CONSIDERATO** che con nota prot. n. 1938/2015 del 28 aprile 2015 l’Autorità ha richiesto a RFI di comunicare eventuali esigenze di riservatezza o di segretezza relativamente alle informazioni contenute nella proposta di impegni;
- CONSIDERATO** che con nota del 4 maggio 2015, assunta agli atti dell’Autorità al prot. n. 2028/2015, RFI ha comunicato che il testo delle proprie note relative alla proposta di impegni *“non contiene informazioni o dati da considerare riservati o segreti”*;
- CONSIDERATO** che le note presentate da RFI recano una proposta contenente i seguenti impegni, relativi alle contestazioni di cui alla delibera n. 25/2015, per la violazione delle sotto indicate prescrizioni e indicazioni, contenute nella delibera n. 76/2014:
- 1) prescrizione 3.2.6: migrazione, entro il 30 giugno 2015, sulla piattaforma informatica PIR Web, delle informazioni contenute nel PIR 2015 (edizione marzo 2015);
 - 2) prescrizione 3.2.8: inserimento, entro il 30 giugno 2015, nella piattaforma informatica PIR Web, delle informazioni relative alla classificazione delle stazioni;
 - 3) prescrizione 3.2.11: avvio, entro il 20 maggio 2015, di un confronto, tramite una procedura di consultazione, con i diversi soggetti interessati, al fine di pervenire alla definitiva condivisione di un testo di Convenzione tipo;
 - 4) prescrizione 5.2.7: integrazione, entro il 30 giugno 2015, del testo del PIR 2014 e del PIR 2015, dando evidenza all’interno dello stesso PIR della circostanza che i quadri orario devono essere ubicati in prossimità dei locali biglietteria;
 - 5) indicazione relativa all’inserimento, nella sottosezione 5.2.6 del PIR, delle misure 10.6.1. e 10.6.3 della Delibera n. 70/2014: RFI, in considerazione degli impegni proposti, relativamente alla violazione di tali misure, contestata con la Delibera n. 24/2015, con la nota del 10 aprile 2015, assunta agli atti dell’Autorità al prot. n. 1621/2015, e con la nota del 20 aprile 2015, assunta agli atti dell’Autorità al prot. n. 1820/2015, ribadisce la proposta di impegno ad inserire nel PIR, entro il 30 giugno 2015, mediante uno specifico aggiornamento del PIR 2014 e PIR 2015:
 - le informazioni sugli spazi destinati ai servizi di biglietteria non automatica ed accoglienza/assistenza in tutte le stazioni che vedano due operatori ferroviari erogare i propri servizi e la previsione di relativi schemi di contratto tipo;
 - la procedura, improntata a principi di equità e non discriminazione, con la quale RFI assume il ruolo di *“focal point”* con riferimento agli spazi di stazione per servizi di biglietteria non automatica ed accoglienza/ assistenza, rientranti nel perimetro delle stazioni di proprietà di RFI e indipendentemente dal fatto di essere gestore commerciale della stazione interessata;
 - la previsione, per i contratti di utilizzo dell’infrastruttura afferenti ai servizi passeggeri, di un indice KPI (*Key Performance Indicator*), relativo alla voce

- “informazioni al pubblico”, non inferiore ad un livello di gradimento pari all'80% degli utenti;
- la previsione che a fronte di segnalazioni da parte delle imprese ferroviarie concernenti possibili eventi che pregiudichino la piena funzionalità degli spazi stessi, a garantire entro 24 ore dalla segnalazione gli interventi per il ripristino dell'operatività e, se del caso, all'eventuale ricollocazione in altro locale nell'ambito della stazione interessata;
 - la previsione che, nell'ambito del rapporto contrattuale disciplinante l'allocazione degli spazi per biglietterie non automatiche e per l'accoglienza della clientela, RFI garantisce le eventuali attività di manutenzione straordinaria;
- 6) prescrizione 6.2.8: presentazione, entro il 30 aprile 2015, della simulazione relativa al modello di *performance regime* aggiornato a conclusione di un tavolo tecnico, con tutti i soggetti interessati, volto a raccogliere proposte ed osservazioni relativamente al modello proposto da RFI e pubblicato nel PIR 2015 edizione marzo 2015;
- 7) indicazione relativa al capitolo 6 del PIR, concernente l'orientamento a criteri di equità delle tariffe relative ai servizi non rientranti nel perimetro delineato dal regolamento (CE) n. 1371/2007: inserimento nel par. 6.3.2.8 del PIR - da realizzare, entro il 30 giugno 2015, con uno specifico aggiornamento del PIR 2014 e del PIR 2015 - del criterio di determinazione della tariffa basato sulla copertura dei costi di fornitura, al quale RFI si è attenuta con riguardo ai servizi in esame;

CONSIDERATO

che, con delibera n. 38 del 7 maggio 2015, l'Autorità, a seguito di una preliminare valutazione, ha ritenuto la proposta relativa agli impegni sopra indicati con i nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) presentata da RFI con le note del 10 e 20 aprile 2015, concernenti le violazioni contestate con la delibera n. 25/2015, ammissibile, disponendone la pubblicazione sul proprio sito internet, affinché i terzi interessati potessero presentare, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del Regolamento medesimo le proprie osservazioni scritte in merito;

CONSIDERATO

che entro il termine fissato dall'art. 8, comma 5, del Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori, per l'effettuazione del c.d. market test, sono pervenute osservazioni da parte di:

- Associazione FerCargo con nota del 12 giugno 2015, assunta agli atti dell'Autorità al prot. n. 3037/2015;
- Nuovo Trasporto Viaggiatori (di seguito NTV) con nota del 12 giugno 2015, assunta agli atti dell'Autorità al prot. 3064/2015;

- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con nota dell'11 giugno 2015, assunta agli atti dell'Autorità al prot. n. 3003/2015 ;
- Trenitalia S.p.A. con nota del 12 giugno 2015, assunta agli atti dell'Autorità al prot. n. 3028/2015.

CONSIDERATO che in data 19 giugno 2015, presso la sede dell'Autorità si è svolto un incontro con RFI e i soggetti intervenuti per l'esame delle osservazioni pervenute sulle proposte di impegni di RFI;

CONSIDERATO che a seguito delle osservazioni pervenute nei termini dell'incontro summenzionato, in riferimento alle osservazioni emerse in sede di market test, RFI non ha presentato modifiche accessorie agli impegni originariamente presentati;

RITENUTO che gli impegni relativi alle misure 3.2.6, 3.2.8, 5.2.7, 6.2.8, nonché all'Indicazione relativa all'inserimento, nella sottosezione 5.2.6 del PIR, delle misure 10.6.1. e 10.6.3 della Delibera 70/2014 possano essere approvati e per gli effetti resi obbligatori, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori in quanto comportano la confluenza in un'unica piattaforma cartacea e/o informatica di agevole consultazione di informazioni di interesse rilevante ai fini dell'esercizio del trasporto ferroviario;

RITENUTO che con specifico riferimento alla misura 3.2.11 l'impegno proposto possa essere approvato e per gli effetti reso obbligatorio, ai sensi dell'art. 9, comma 4 del Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori in quanto attiva un processo di confronto tra il gestore e le parti interessate che si ritiene adeguato per l'armonizzazione dei rapporti convenzionali con i gestori delle reti regionali e locali;

Su proposta del Segretario Generale, sulla base degli atti del procedimento;

DELIBERA

1. Sono approvati e per gli effetti resi obbligatori, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori, gli impegni presentati da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. con le note del 10 e 20 aprile 2015, assunte agli atti dell'Autorità rispettivamente al prot. n. 1622/2015 (allegato 1) e al prot. n. 1821/2015 (allegato 2), con riferimento alle misure 3.2.6, 3.2.8, 3.2.11, 5.2.7, 6.2.8, nonché all'Indicazione relativa all'inserimento, nella sottosezione 5.2.6 del PIR, delle misure 10.6.1. e 10.6.3 della delibera 70/2014 in relazione al procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 25/2015;

2. E' chiuso il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 25/2015 in riferimento alle misure di cui al punto 1;
3. Qualora l'impresa proponente contravvenga agli impegni assunti o il presente provvedimento si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti fornite dai proponenti, l'Autorità riavvia il procedimento sanzionatorio secondo le procedure ordinarie e provvede all'avvio di ulteriore procedimento sanzionatorio conseguente alla suddetta violazione, oltre alla possibilità di adozione dei provvedimenti anche di natura cautelare di cui all'art. 37, comma 3, lettera f) del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;
4. La presente Delibera è comunicata a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. a mezzo PEC all'indirizzo segreteriaicda@pec.rfi.it ed è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita-trasporti.it;
5. E', altresì, disposta la comunicazione del presente provvedimento ai partecipanti al procedimento a mezzo PEC.

Torino, 6 agosto 2015

Il Presidente
Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente
Andrea Camanzi